

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Abruzzo – L'Aquila, 14 dicembre 2001, n. 701.

Il termine di trenta giorni per la presentazione di ricorsi è perentorio e non è sospeso nemmeno in pendenza davanti al giudice di una controversia sull'eleggibilità di taluno degli eletti.

Omissis.

Ai sensi dell'art. 83/11 del D.P.R. 16.5.1960, n. 570, il ricorso elettorale contro le operazioni elettorali deve essere depositato nella segreteria del T.A.R. entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

Aggiunge il 3° comma della norma che i termini sono perentori e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

Nella specie, la proclamazione degli eletti è avvenuta il 15 maggio 2001, per cui il ricorso andava depositato in segreteria entro e non oltre il termine del 14 giugno 2001, mentre risulta che il deposito sia avvenuto in data 23.10.2001.

Al riguardo non possono ritenersi plausibili le ragioni addotte a giustificazione di siffatto ritardo, consistenti nella circostanza che i ricorrenti, prima di adire il T.A.R., hanno ritenuto di attendere l'esito del giudizio instaurato avanti al giudice ordinario per sentir dichiarare la ineleggibilità a consigliere comunale del candidato ..., momento questo da cui sarebbe sorto l'interesse a ricorrere.

Tale assunto è privo di fondamento giuridico.

L'interesse al ricorso è sorto subito dopo la proclamazione degli eletti, di cui i ricorrenti assumono l'illegittimità in relazione alla asserita ineleggibilità del Consigliere comunale ..., tanto che nel Consiglio comunale di insediamento, svoltosi il 31 maggio del 2001, è stata sollevata la relativa questione, anche se poi il consenso ha convalidato l'elezione del predetto consigliere, dichiarato ineleggibile dal giudice ordinario.

Il problema della ineleggibilità del predetto consigliere che rendeva illegittima, ad avviso dei ricorrenti, la proclamazione degli eletti, si è posto con quest'ultimo atto e non già con la sentenza del giudice ordinario che ha semplicemente riconosciuto un vizio esistente *ex tunc*.

L'interesse a ricorrere, in altri termini, si è attualizzato con l'atto di proclamazione degli eletti, per cui i ricorrenti non dovevano attendere la sentenza del giudice ordinario, ma avevano l'onere di impugnare tempestivamente di fronte al giudice amministrativo la detta proclamazione, deducendone l'illegittimità per il motivo in argomento e chiedendo il rinvio o la sospensione del giudizio amministrativo in attesa dell'esito di quello instaurato avanti all'A.G.O., sospensione, peraltro, non obbligatoria, ma facoltativa, ben potendo il giudice amministrativo pronunciarsi, *incidenter tantum*, sulla questione della ineleggibilità del ... (C.S., sez. V, 14.7.1995, n. 1076).

Ai sensi degli artt. 8 L. 6.12.1971, n. 1034 e 28 R.D. 26.6.1924, n. 1054, il giudice amministrativo, infatti, ha il potere di conoscere, *incidenter tantum* e a prescindere da ogni richiesta delle parti, di questioni relative a diritti soggettivi, la cui risoluzione valuti che sia pregiudizialmente necessaria ai fini della decisione della questione controversa, con esclusione della risoluzione dell'incidente di falso e delle questioni di stato e di capacità dei privati individui, che appartengono alla esclusiva cognizione dell'A.G.O. (cfr. C.S., sez. V, 13.9.1999, n. 1052; 15.6.2000, n. 3338).

Per le ragioni tutte che precedono il ricorso va, dunque, dichiarato irricevibile.

Omissis.